

COMUNE DIGIARRE

PROVINCIA DI CATANIA

ORDINANZA N. 83 DEL 25 DIT. 2011.

GIORNATE ED ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI PARZIALE E TEMPORANEA MODIFICA FINO AL 31.3.2012

IL SINDACO

VISTO l'art. 36 della Legge 08.06.1990 n° 142;

VISTI gli artt. 12, 13 e 14 della Legge Regionale 23.12.1999 n° 28;

VISTO il Decreto dell'Ass.to Reg.le alla Coop., Commercio, Artigianato e Pesca nº 889 in data 30.05.2001;

VISTO il Decreto dell'Assessorato Regionale alle Attività Produttive n. 1430 del 1.6.2010 con il quale il territorio del comune di Giarre è stato individuato tra le località ad economia turistica e città d'arte limitatamente all'anno 2010 e al periodo temporale compreso dall'1 giugno al 30 settembre per l'intero territorio comunale.

VISTO il Decreto dell'Assessorato Regionale alle Attività Produttive n. 2534 del 8.10.2010 con il quale viene prorogato fino al 30 novembre 2010 il termine di validità delle località ad economia turistica e città d'arte.

VISTO il Decreto dell'Assessorato Regionale alle Attività Produttive n. 3243 del 6.12.2010 con il quale viene prorogato fino al 31 gennaio 2011 il termine di validità delle località ad economia turistica e città d'arte.

VISTO il Decreto dell'Assessorato Regionale alle Attività Produttive n. 65 del 4.2.2011 con il quale viene prorogato fino al 15 Marzo 2011 il termine di validità delle località ad economia turistica e città d'arte.

VISTO il Decreto dell'Assessorato Regionale alle Attività Produttive n. 492 del 7.10.2011 con il quale viene prorogato fino al 31 Marzo 2013 il termine di validità delle località ad economia turistica e città d'arte.

RITENUTO di dover modificare l'ordinanza n. 70 del 24 agosto 2010.

ORDINA

- 1) A parziale e temporanea modifica dell'Ordinanza sindacale n. 70 del 24 agosto 2010, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, possono <u>derogare</u> dalla chiusura domenicale, festiva ed infrasettimanale fino al 31 Marzo 2012.
- 2) Restano invariate tutte le ulteriori disposizioni dettate nella citata ordinanza n. 70 del 24 agosto 2010.
- 3) Per tutti coloro che violano le disposizioni della presente Ordinanza sarà applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 22, comma 2, L.R. n° 28 del 22.12.1999.
- 4) Dall'osservanza degli orari stabiliti dalla presente Ordinanza restano esclusi le rivendite di cui all'art.14 comma 1, della L.R. n° 28 del 1999.
- 5) Devono essere fatti salvi, in ogni caso, i diritti dei lavoratori del settore commercio, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, in particolare per quel che concerne il riposo infrasettimanale.
- 6) Quanto disposto per l'apertura in deroga è inteso come facoltà e non come obbligo.

Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si applicano le norme di legge vigenti e sono annullate tutte le precedenti ordinanze in materia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dalla Residenza Municipale,

IL CAPO SERVIZIO (Dott. Mario Cateno Cavallaro) CON E HILL

IL SINDACO (Dott.ssa Concetta Sodano)